



Roadshow Conai, 24 aprile 2024

*Contributo ambientale Conai”:
adempimenti, opportunità e novità 2024*



Irene Piscopo
Area Consorziati CONAI



- È disponibile sul sito www.conai.org (nella sezione «Download documenti/Guida al Contributo») in versione digitale e sfogliabile.
- È disponibile anche una **versione sintetica (Abstract)** del documento.



Aderire a CONAI: chi deve e chi può

Partecipano al CONAI:



I PRODUTTORI DI IMBALLAGGI

I fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.



GLI UTILIZZATORI DI IMBALLAGGI

I commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Non sono obbligate ad aderire al CONAI (ma ne hanno **facoltà**) le **Imprese estere** e le **Imprese agricole**. Queste ultime restano comunque soggette al pagamento del CAC sugli imballaggi vuoti e/o pieni acquistati in Italia e/o all'estero.

Soggetti esclusi dall'obbligo di adesione al CONAI:

Utenti finali degli imballaggi *

Imprese che utilizzano esclusivamente imballaggi facenti parte di uno dei sistemi autonomi

*Soggetti che pur acquistando merce imballata per l'esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata.

L'esclusione dall'obbligo di adesione al CONAI viene meno se tali soggetti:

- svolgono, con la merce imballata acquistata, un'attività commerciale, anche marginale rispetto all'attività principale
- acquistano direttamente all'estero merce imballata o imballaggi vuoti per l'esercizio della propria attività
- acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l'esercizio della propria attività



L'adesione a CONAI


Per iscriversi al CONAI ed effettuare il pagamento della quota di partecipazione occorre utilizzare il servizio «Adesione online». La quota si versa solo una volta e può essere adeguata ogni anno a discrezione del consorziato.

Le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi (con ricavi complessivi delle vendite e prestazioni fino a 500.000 euro) possono anche scegliere di aderire al CONAI attraverso l'associazione di categoria alla quale partecipano (ammissione semplificata).

SANZIONI per mancata adesione al CONAI o ai Consorzi (art. 261 del D.Lgs. 152/06) irrogate dagli Enti territoriali competenti (art. 262 del D.Lgs. 152/06):

- **5.000€**, per produttori e utilizzatori non iscritti al CONAI
- **da 15.000€ a 46.500€**, per produttori non iscritti ai Consorzi di filiera

Capitolo 3, pag. 172 e paragrafo 10.2.1



* 5,16 euro + importo variabile (per imprese con ricavi >500 k euro).



Il Contributo Ambientale 2024



Materiale	Fasce contributive	Valori €/t	
		dall'1.1 al 31.3	dall'1.4 al 31.12
Acciaio		5,00	5,00
Alluminio		7,00	12,00
Carta	FASCIA 1 (Base)	35,00	65,00
	FASCIA 2 (CPL)	55,00	85,00
	FASCIA 3 (Compositi tipo C)	145,00	175,00
	FASCIA 4 (Compositi tipo D)	275,00	305,00
Legno		7,00	7,00
Bioplastica		170,00	130,00
Vetro		15,00	15,00

Materiale	Fasce contributive	Valori €/t	
		dall'1.1 al 31.3	dall'1.4 al 31.12
Plastica	FASCIA A1.1	20,00	24,00
	FASCIA A1.2	90,00	90,00
	FASCIA A2	220,00	220,00
	FASCIA B1.1	20,00	224,00
	FASCIA B1.2	20,00	233,00
	FASCIA B2.1	350,00	441,00
	FASCIA B2.2	477,00	589,00
	FASCIA B2.3	555,00	650,00
	FASCIA C	560,00	655,00

In **grassetto** i valori modificati rispetto al periodo precedente.
Aggiornamento gennaio 2024.



Quando e come si applica il CAC

Paragrafo 4.1 e relativi sottoparagrafi



Principali casistiche

PRIMA CESSIONE DI IMBALLAGGIO VUOTO DA PRODUTTORE/IMPORTATORE/COMMERCIANTE A UTILIZZATORE



* In caso di cessione tra produttori/commercianti di imballaggi vuoti, sarà l'ultimo produttore/commerciante, che li cede al primo utilizzatore, ad applicare, dichiarare e versare il CAC, previo invio della specifica attestazione di esenzione CAC (mod. 6.23) al fornitore (e al CONAI).

** Nella 1^ cessione rientra anche il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima o di semilavorati a un «autoproduttore» (che è considerato a tutti gli effetti un utilizzatore).




Quando e come si applica il CAC

Paragrafo 4.1 e relativi sottoparagrafi



Principali casistiche



NOTA BENE

Nei casi di immissione nel territorio nazionale di imballaggi vuoti o pieni provenienti dall'estero o non comportanti una prima cessione, il CAC è dovuto, dichiarato e versato dall'impresa che effettua l'immissione stessa, in qualunque momento e a qualsiasi titolo abbia acquisito tali imballaggi, salvo il caso in cui il CAC sia già stato versato dall'Impresa estera iscritta (facoltativamente) a CONAI.



Esposizione in fattura del CAC

Paragrafo 4.2 e relativi sottoparagrafi



Produttori/commercianti di imballaggi vuoti

La fattura relativa alla prima cessione deve evidenziare, oltre alla descrizione della merce:

- il peso unitario per materiale degli imballaggi forniti
- il Contributo Ambientale previsto per ogni materiale/fascia contributiva
- il valore totale del Contributo Ambientale

ESEMPIO					
Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario €	Importo tot. €	IVA
Taniche 10L (g cadauno 150)	n.	5.000	0,70	3.500,00	22%
Contributo Ambientale plastica – Fascia A1.1	n.	0,750	20,00	15,00	22%
Taniche 5L (g cadauno 75)	n.	5.000	0,45	2.250,00	22%
Contributo Ambientale plastica – Fascia B1.1	n.	0,375	20,00	7,5	22%
Bottiglie di vetro (g cadauno 430)	n.	2.500	0,62	1.550,00	22%
Contributo Ambientale vetro	t.	1,075	15,00	16,12	22%
Imponibile				7.338,62	22%



Esposizione in fattura del CAC

Paragrafo 4.2 e relativi sottoparagrafi



Utilizzatori di imballaggi e importatori di merci imballate

Nelle fatture emesse dall'importatore o successive alla «prima cessione»:

- evidenziare il Contributo Ambientale CONAI per referenza

ESEMPIO						
Ref. descrizione	Unità di misura	Quantità	Valore unitario netto €	Contributo Ambientale unitario €	Totale €	IVA
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	pz.	84	20,14	0,16	1.705,2	22%

oppure

- utilizzare la dicitura "Contributo Ambientale CONAI assolto"

ESEMPIO					
Ref. descrizione	Unità di misura	Quantità	Valore unitario netto €	Totale €	IVA
001 Confezione (da 24 bottiglie vino)	pz.	84	20,3	1.705,2	22%

Contributo Ambientale CONAI assolto



La dichiarazione del CAC



Il CAC relativo agli imballaggi deve essere dichiarato e versato a CONAI secondo modalità e periodicità specificate nelle slide seguenti.

Le dichiarazioni vanno presentate esclusivamente attraverso il servizio dichiarazioni online (<https://dichiarazioni.conai.org>).




Come calcolare il CAC

Paragrafo 4.3 - Capitolo 5 - Capitolo 8 e relativi sottoparagrafi



Secondo la procedura ordinaria, il CAC è calcolato in base al peso degli imballaggi prodotti (distintamente per materiale), importati o commercializzati. Sono previste anche procedure semplificate o agevolate riservate ad aziende che trattano particolari imballaggi o li impiegano in flussi particolari.





Valori 2024 per le procedure semplificate

per imballaggi pieni importati

Per le imprese che immettono nel territorio nazionale merci confezionate (imballaggi pieni) provenienti dall'estero (da Paesi Ue ed extra UE) sono previste **procedure semplificate** di dichiarazione del Contributo Ambientale.

PROCEDURA SEMPLIFICATA				
Metodo di calcolo	METODO 1	METODO 2		METODO 3
	% sul valore importazioni	peso dei soli imballaggi (tara) x CAC forfetario		Contributo Ambientale Forfetario
Metodo di calcolo	Prodotti alimentari			
	<i>fino al 31.3.2024</i>	0,11	<i>fino al 31.3.2024</i>	69,00
	<i>dall'1.4.2024</i>	0,15	<i>dall'1.4.2024</i>	98,00
	Prodotti non alimentari			
	<i>fino al 31.3.2024</i>	0,06		
	<i>dall'1.4.2024</i>	0,08		
			Fatturato anno precedente	
			Fino a 200.000 €	Esenzione totale
			oltre 200.000 € - fino a 500.000 €	221,00 €
			oltre 500.000 € - fino a 1.000.000 €	441,00 €
			oltre 1.000.000 € - fino a 1.500.000 €	663,00 €
			oltre 1.500.000 € - fino a 2.000.000 €	884,00 €



Quando presentare la dichiarazione

Il **PRIMO ANNO** il consorziato è tenuto a presentare la dichiarazione trimestralmente.

Dal **SECONDO ANNO** la periodicità potrà essere annuale, trimestrale o mensile in funzione dell'ammontare del Contributo Ambientale complessivamente dichiarato, per materiale (per la carta e per la plastica come somma delle fasce), nell'anno precedente.

Per particolari casistiche la dichiarazione del CAC è prevista solo con periodicità annuale:

- *modulo 6.2 – «Procedura semplificata mediante calcolo forfetario sul fatturato dell'anno precedente»*
- *modulo 6.14 – «Procedura semplificata per etichette»*
- *modulo 6.17 – «Procedura semplificata per imballaggi in sughero»*
- *modulo 6.20 – «Procedura circolare CONAI 05/04/2012»*

Schema esemplificativo C



DAL 2° ANNO DI DICHIARAZIONE

	Procedura ordinaria (Moduli 6.1 - 6.2 - 6.10)	Procedura semplificata (Modulo 6.2)	
	CAC complessivo per singolo materiale nell'anno solare precedente (€)	CAC complessivo nell'anno solare precedente (€)	
Esente	Fino a 200,00	Fino a 300,00	Esenzione dalla dichiarazione per gli anni successivi fino a quando non sia superata tale soglia.
Annuale	Fino a 3.000,00	Fino a 3.000,00	Unica dichiarazione (annuale) entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Trimestrale	Fino a 31.000,00	Fino a 31.000,00	Dichiarazioni trimestrali (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio) riferite ai 3 mesi precedenti a quello di ciascuna scadenza.
Mensile	Oltre 31.000,00	Oltre 31.000,00	Dichiarazioni mensili (entro il 20 del mese successivo a quello di riferimento).



Casi particolari di esenzione, applicazione, dichiarazione del CAC



Da sempre CONAI dialoga con le imprese per **semplificare le procedure** per i propri consorziati, nell'ottica di adattare a **specifiche esigenze di settore**.

TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI E/O SETTORI INTERESSATI:

Imballaggi primari di dispositivi medici (Mod. 6.12)

Imballaggi primari di prodotti farmaceutici (Mod. 6.13)

Etichette in alluminio, carta e plastica (Mod. 14)

Imballaggi in sughero (Mod. 17)

Foglio di alluminio - pellicola per alimenti (Mod. 18)

Stoviglie monouso (piatti e bicchieri) (Mod. 19)

“Piccoli commercianti” di imballaggi vuoti, produttori che commercializzano imballaggi in altri materiali a "completamento di gamma o dell'imballaggio" e trasformatori che effettuano lavorazioni minimali sugli imballaggi finiti commercializzati senza aggiungere ulteriore materiale che ne incide sul peso (ad esempio stampa, serigrafia, incollaggio ecc.) (Mod. 6.24)

Nastri adesivi e carte gommate

Recipienti per gas di vario tipo ricaricabili e non (Circolare CONAI 22/12/2014)

Erogatori meccanici (Circolare CONAI 23/11/2011)

Continua →



Casi particolari di esenzione, applicazione, dichiarazione del CAC



Cisternette multimateriali, fusti in plastica o in acciaio rigenerati e re-immessi al consumo sul territorio nazionale (Circolari CONAI 5/12/2017, 19/3/2014 e 22/11/2023)

Imballaggi riutilizzabili impiegati nell'ambito di un ciclo produttivo o rete commerciale (Mod. 6.11, Mod. 6.11B, Mod. 6.11C e Mod. 6.20)

Pallet in legno re-immessi al consumo e pallet di nuova produzione strutturalmente concepiti per il pluriennale riutilizzo (Circolare CONAI 31/3/2022)

Rotoli, tubi, cilindri sui quali è avvolto materiale flessibile (Mod. 6.21)

Capsule svuotabili per sistemi erogatori di bevande (Circolare CONAI 7/10/2014)

Conchiglie-contenitori di deodoranti per lavastoviglie e profumatori d'ambiente (Circolare CONAI 29/6/2015)

Espositori di merci (Circolare CONAI 3/12/2015)

Filo cotto nero per imballaggio (Circolare CONAI 2/12/2020)

Imballaggi di piccole dimensioni (Circolare CONAI 3/12/2020)

Nastri maniglia per fardellaggio (Circolare CONAI 5/3/2021)

Sfridi da autoproduzione di imballaggi (Circolare CONAI 21/10/2021)

Vasi in plastica per fiori/piante costituenti imballaggio (Circolare CONAI 14/12/2022, i cui effetti sono stati sospesi ulteriormente fino al 31 luglio 2024)



Casistiche di esenzione per imballaggi esportati

Capitoli 7 e 8



* Le richieste di rimborso presentate con un ritardo contenuto entro i trenta giorni dalla scadenza del termine (30 marzo 2024) non sono respinte, ma viene riconosciuto un rimborso pari al 75% dell'importo spettante.

Per usufruire dell'esenzione riservata agli imballaggi esportati (i cui rifiuti sono gestiti all'estero), i consorziati possono avvalersi di una delle seguenti procedure.

PROCEDURA	DESCRIZIONE SINTETICA	MODULO	SCADENZA INVIO MODULO
Esenzione ex-ante	Determinazione plafond di esenzione da comunicare a CONAI ogni anno e ai fornitori (prima del trasferimento dell'imballaggio)	6.5/CONAI e 6.5/Fornitori	29 febbraio *
Esenzione ex-ante fornitori bis	Riservata ad utilizzatori consorziati che acquistano imballaggi (vuoti e/o pieni) destinati solo all'esportazione, da inviare a CONAI e ai fornitori (prima del trasferimento dell'imballaggio)	6.5/Fornitori bis	
Rimborso ex-post	Per la quota di imballaggi esportati e già assoggettati al CAC al momento dell'acquisto o dell'importazione (e dichiarati con procedura ordinaria)	6.6	29 febbraio *
Rimborso ex-post da semplificata import 6.2	Per la quota di imballaggi pieni esportati e già assoggettati al CAC al momento dell'importazione e dichiarati con procedura semplificata (CAC < 12.500€ annui)	6.6 bis	29 febbraio *
Compensazione import/export	Tra quantità di imballaggi importati ed esportati nello stesso periodo e per ciascun materiale	6.10	Giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento (mensile, trimestrale, annuale)
Aziende esportatrici nette	<ul style="list-style-type: none">Esonero dalla dichiarazione del CAC per gli imballaggi pieni importatiObbligo di pagamento del CAC per gli imballaggi vuoti acquistati in Italia o dall'esteroNessuna esenzione CAC per gli imballaggi esportati	6.22	30 aprile



Attività di controllo

CONAI può richiedere ai consorziati chiarimenti, informazioni e documentazione contabile e amministrativa per verificare l'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi consortili (art. 12 del Regolamento).



L'art. 14 del Regolamento definisce le **SANZIONI** previste per ciascuna delle infrazioni alle norme di Statuto e Regolamento.

Sia in caso di controlli da parte del CONAI sia in caso di autodenuncia, è prevista una **procedura agevolata di regolarizzazione** mediante:

- Accertamento limitato agli ultimi 5 anni (anziché 10)
- Possibilità di rateizzazione fino a 36 mesi


Condizioni previste per l'agevolazione:

- Invio delle dichiarazioni al CONAI entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'autodenuncia
- Regolare pagamento delle somme dovute al CONAI

AUTODENUNCIA per **regolarizzare la posizione** in merito all'applicazione, dichiarazione o esenzione del CAC.

Non si applicano sanzioni ai consorziati che presentano un'autodenuncia per l'infrazione commessa, prima dell'avvio dei controlli:

- dichiarando il CAC dovuto nei 30 giorni successivi
- versando il CAC entro la scadenza indicata nelle fatture emesse da CONAI a seguito delle dichiarazioni presentate dai consorziati



Evoluzione della diversificazione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in plastica

Capitolo 4 – Schema esemplificativo F
Pagina dedicata del sito di CONAI:
Contributo diversificato plastica




Per il 2024 restano confermate le nove fasce ma alcune tipologie di imballaggi in plastica cambiano fascia di appartenenza grazie all'efficientamento dei processi di selezione e al consolidamento della filiera di riciclo.

Per maggiori dettagli si rimanda al sito www.conai.org dove sono presenti le liste con esempi di immagini illustrative delle tipologie di imballaggi:

- **Lista imballaggi plastica nelle fasce contributive dal 1° luglio 2023 (fino al 31 marzo 2024)**
- **Lista imballaggi plastica nelle fasce contributive dal 1° aprile 2024**

Per una corretta classificazione degli imballaggi in plastica nelle diverse fasce contributive, è necessario consultare anche le definizioni e le precisazioni riportate nelle stesse liste.

Descrizione fascia	Fasce 2024
Imballaggi rigidi e flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza gestiti in circuiti C&I	A1.1
	A1.2
Imballaggi flessibili con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da C&I ma significativamente presenti in raccolta differenziata urbana	A2
Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da Circuito Domestico	B1.1
	B1.2
Altri imballaggi selezionabili/riciclabili – da Circuito Domestico e/o C&I	B2.1
	B2.2
	B2.3
Imballaggi per i quali non risultano attività di riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali	C



Circolare 29.11.2018 aggiornata a novembre 2023 (piccoli commercianti)

Circolare 1.12.2021 aggiornata a novembre 2023 (esportatori)

Modulo 6.5/Fornitori bis





Nuove agevolazioni e semplificazione procedure di applicazione, dichiarazione e/o esenzione del Contributo Ambientale per:

I “piccoli commercianti” che acquistano all'estero (sia UE sia extra UE) imballaggi vuoti da rivendere sul territorio nazionale.



Gli esportatori di imballaggi pieni (merci confezionate) destinati, sin dal momento del loro acquisto/importazione, a essere interamente esportati.





Procedura di applicazione o esclusione del Contributo Ambientale CONAI

Circolare 28.11.2023



sugli imballaggi in “cellulosa modificata chimicamente” e in “cellulosa rigenerata”

Dal 1° aprile 2024:



per gli imballaggi in “CELLULOSA MODIFICATA CHIMICAMENTE”*, applicazione del:

- CAC BIOPLASTICA, se prodotti in plastica biodegradabile e compostabile, conformi alla norma armonizzata EN 13432
- CAC PLASTICA, in tutti gli altri casi di imballaggi in plastica ottenuti da cellulosa modificata chimicamente




per gli imballaggi in “CELLULOSA RIGENERATA”:

- applicazione del CAC BIOPLASTICA, se conformi alla norma armonizzata EN 13432
- esclusione del CAC, atteso che la cellulosa rigenerata NON conforme alla norma EN 13432 risulta essere un materiale diverso dai 7 attualmente di competenza del sistema consortile.

I produttori/importatori di imballaggi in cellulosa rigenerata conformi alla norma armonizzata EN 13432 sono tenuti ad aderire al CONAI e a Biorepack e, conseguentemente, all'applicazione, dichiarazione e versamento del CAC sugli stessi imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale.

* che comprende anche gli acetati di cellulosa.



Modalità semplificata di dichiarazione


Parte Speciale




Da gennaio 2023, CONAI ha avviato la fase sperimentale di un ambizioso progetto che mira **all'abolizione delle dichiarazioni del Contributo Ambientale CONAI** avvalendosi dei **dati desumibili dai tracciati XML delle fatture elettroniche** emesse dai consorziati che effettuano "prime cessioni" di imballaggi.

La Guida CONAI 2024 contiene una "Parte Speciale" dedicata a questo tema.

IL NUOVO FLUSSO DI FATTURAZIONE E DICHIARAZIONE DEL CAC





Codice imballaggio, il sito

CONAI ha messo a disposizione dal 2023 uno strumento che aiuta l'utente ad **individuare**, per ciascuna tipologia di imballaggio, **la voce e il codice di dichiarazione**, l'eventuale fascia contributiva e il corrispondente valore unitario del **Contributo Ambientale** in vigore al momento della ricerca.

Uno schedario riporta **lo storico dei valori del CAC** a partire dal 2018 per la tipologia di imballaggio selezionata e ulteriori informazioni.

Lo strumento è consultabile al sito:
codicelmballaggio-conai.org

The first screenshot shows the question "Quale tipologia di imballaggio?" with a dropdown menu set to "Confezioni per le uova" and buttons for "INDIETRO" and "PROSEGUI".

The second screenshot shows the question "È composto (poliaccoppiato)?" with a dropdown menu showing options: "No", "Sì, con componente carta da 90% a 94%", "Sì, con componente carta da 80% a 89%", "Sì, con componente carta da 60% a 79%", and "Sì, con componente carta minore del 60%".

The third screenshot shows the "Questionario completato!" screen with fields for "Data di compilazione:" (16/01/2024), "La tua voce di dichiarazione (mod. 6.1 imballaggi vuoti):" (COMPOSITI TIPO A), and "Il tuo codice di riferimento (per imballaggi oggetto di prima cessione):" (CAL012CONAI).

← Questionario

Schedario ↓

The screenshot shows the "Schedario" (historical values) for the selected packaging type. It displays the following information:

- La voce di dichiarazione (mod. 6.1 imballaggi vuoti):** COMPOSITI TIPO A
- Il codice di riferimento (per imballaggi oggetto di prima cessione):** CAL012CONAI
- Il materiale:** Carta
- La fascia contributiva:** FASCIA 1
- Il valore del CAC (per tonnellata) in vigore alla data di compilazione:** 35,00 €
- Il periodo di riferimento:** Dal 01/01/2024 al 31/03/2024

Below this information, there is a list of years from 2024 to 2018, each with a dropdown arrow, indicating the historical values for each year.

At the bottom of the page, there is a "STAMPA IL PDF" button.

Grazie per l'attenzione



CONAI
Consorzio Nazionale Imballaggi

Via Pompeo Litta, 5 - 20122 Milano
Tel 02.540441 - Fax 02.54122648

www.conai.org

